

dalle leggi antiche che dobbiamo misurare le facoltà che possono competere ai Consigli comunali attuali, queste facoltà si debbono desumere dalla legge che attualmente regge quelle amministrazioni. Ora, come fu già osservato da molti oratori che hanno parlato su queste, nella legge dell'ottobre 1848 non vi ha disposizione che possa ammettere questa facoltà nei Consigli comunali; anzi se vi sono ragioni d'induzione, queste sono piuttosto per escludere questa facoltà, poichè, come si è detto, nei casi nei quali si è voluto che gli atti fossero pubblici, la legge lo ha espresso.

La natura poi del Governo dal quale ora siamo retti, non induce per necessaria conseguenza che la pubblicità debba essere ammessa anche nei Consigli comunali, prima per quello che già si è detto, che cioè non in tutti i paesi retti a forma rappresentativa è ammessa la pubblicità delle adunanze dei Consigli comunali, anzi nella pluralità di tali paesi cotesto modo è vietato, e nei paesi dove la pubblicità di tali adunanze è ammessa, ciò vi è permesso per esplicita disposizione di legge.

Il nostro Statuto dichiara questa pubblicità quando si tratta di sedute del Parlamento nazionale, la ammette quando si tratta di corpi giudiziari, accenna anche alle leggi le quali sono indispensabili per regolarne l'uso, perchè la pubblicità è cosa tanto importante che non si può ammettere per sé senza alcune cautele regolamentarie; altrimenti non vi sarebbe pubblicità, ma disordine; dunque, siccome lo Statuto ha parlato della pubblicità delle sedute parlamentari e di quelle dei corpi giudiziari ed ha accennato alle leggi che ne regolano l'uso, e poi parlando dei Consigli comunali ha accennato alle leggi esistenti senza cenno sulla pubblicità, e poichè queste leggi esistenti non fanno cenno di questa facoltà di riunirsi pubblicamente, bisogna argomentare che nello Statuto questa facoltà non si è voluta attribuire ai Consigli comunali.

D'altronde, domando io, come potrebbe questa facoltà competere al Consiglio municipale istesso se la pubblicità fosse di diritto? Se è di diritto, questo diritto necessariamente compete a tutti i cittadini, nè potrebbe dipendere dai Consigli comunali, nè di ammettere, nè di escludere questa pubblicità. La legge tace, perchè non ha voluto ammettere la pubblicità delle riunioni di questi Consigli; se si volesse interpretare diversamente lo Statuto, si dovrebbe dire: le adunanze di tutti i Consigli comunali sono pubbliche, nè i Consigli comunali potrebbero impedire questa pubblicità, perchè nessuna legge dà ai Consigli comunali la facoltà di costituirsi in adunanza segreta, ed i Consigli comunali non avrebbero di diritto la facoltà di fare una legge o regolamento che limitasse un diritto che, secondo lo spirito dello Statuto, competerebbe ad ogni cittadino. A mio giudizio pare evidente che l'intenzione della legge era che le sedute dei Consigli municipali non potessero ammettere pubblicità; ma, ammesso che vi fosse dubbio, il Governo ha creduto di dover applicare la legge nel senso che non si ammettesse cotesta pubblicità; ha dato le direzioni che gli competeva di dare perchè la legge si eseguisse nel senso che parevagli il più consentaneo allo spirito della legge stessa, e ciò perchè essendo egli incaricato dell'esecuzione delle leggi, ed avendo diritto di regolare quest'esecuzione, anzi dovere, non poteva a meno che dare direzioni consentanee al suo modo di vedere: tutto ciò è perfettamente costituzionale. Se la Camera ha un'opinione diversa, non vi è altro modo di definire la questione che fare una legge che ammetta la pubblicità; ma intanto con un ordine del giorno non potrebbe far scomparire questo dubbio, nè far censura al Ministero, perchè abbia fatto eseguire la

legge nel senso che gli parve il più consentaneo al suo spirito: la Camera potrebbe dar biasimo al Ministero se avesse applicato la legge in senso manifestamente contrario al suo spirito; ma nel dubbio non si può far censura al Ministero su questa parte della circolare.

Voci. A domani!

**MANTELLI.** Signori, quando ho sentito le ragioni che il ministro ha risposto agli argomenti addotti dall'interpellante deputato Buffa, mi son fatta tra me e me un'idea che il ministro non dubitasse una volta che realmente le sedute dei municipii potessero essere pubbliche; ma che egli dubitando che queste sedute potessero condurre ad inconvenienti, abbia cercato di dubitare in diritto se realmente i comuni potessero prevalersi di tale facoltà. Questo dico per dimostrare che il Ministero colla sua circolare esegui piuttosto un atto di buona fede, tendente a far sì che nel suo modo di vedere potessero le cose pubbliche incamminarsi il meglio che egli crede, anzichè un atto ostile e al diritto costituzionale e alla facoltà che possa competere ai comuni.

Pertanto è mio scopo principale di dimostrare che non esistono, non si possono, nè si debbono produrre gli inconvenienti, che fecero in lui tale sensazione da indurlo a dubitare del diritto che compete ai comuni di tener le sedute pubbliche. Ma prima di tutto parmi che si debba sciogliere l'argomento, che io credo cardinale e fondamentale nel sistema del Ministero, che cioè, egli abbia diritto di interpretare la legge sempre quando egli crede che si debba mandare ad esecuzione. Egli disse: siccome a me spetta di far sì che la legge sui comuni abbia esecuzione, spetta pure a me di darvi quella interpretazione indispensabile perchè questa esecuzione abbia luogo. Io credo che in ciò vi sia una vera petizione di principio, in quanto che il Ministero crede di dover dare esecuzione alla legge dei comuni, mentre al Ministero spetta di curare che le leggi siano eseguite da quei corpi, da quegli individui, da quelle classi a cui la legge si riferisce; ma l'esecuzione a chi spetta? Spetta a quei corpi morali, a quegli individui, a quelle classi per cui quelle leggi si sono formate; se il Ministero vi debbe avere ingerenza lo esprime la legge stessa, e in questo caso, in questa parte il Ministero avrà la sua porzione di esecuzione, la sua porzione di interpretazione; ma per ciò che spetta all'interpretazione della legge, quella interpretazione, cioè, che non si rende obbligatoria per tutti, ma solamente per alcune classi che debbono darvi esecuzione, spetta a quei corpi morali a cui la legge si riferisce. Ora la legge dei comuni non racchiude sostanzialmente che le disposizioni relative alla vita, all'azione dei comuni; chi deve interpretare la legge dei comuni? Sono i comuni stessi nell'atto della loro esecuzione.

Al Ministero spetta di curare che i comuni sussistano, e perciò che i comuni agiscano; ma chi deve interpretare la forma, il modo della propria azione onde conformarla al disposto della legge? Sono i comuni stessi. Ma perchè i comuni già hanno interpretata questa legge non in modo obbligatorio per tutti, ma ciascuno nel suo modo di vedere, tenendo o no pubbliche le sedute, io credo che il Ministero debba rimaner estraneo ad ogni interpretazione assoluta e generale, e se egli, come ebbe a confessare alla Camera, ritiene che la cosa sia dubbia, egli non deve interpretarla, ma farla interpretare in modo obbligatorio per tutti.

Vi ha lo Statuto che prescrive il modo, nè può egli derogare a questa disposizione dello Statuto.

Ho detto poi che gli inconvenienti ai quali si appoggia specialmente il Ministero non esistono; e diffatti io non ho inteso che il Ministero ci abbia esposto qualche cosa da dove